



COMUNE
DI
CANOBBIO

**ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il prelievo della tassa annuale sui cani**

Il Municipio di Canobbio

richiamati:

- l'art. 192 LOC, l'art. 22 del Regolamento comunale;
- l'art. 4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- l'art. 4 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 modificato il 15 aprile 2014;
- la Circolare dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18 aprile 2014;
- la Direttiva UVC concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 15 aprile 2010;
- la risoluzione municipale no. 3614 del 19 maggio 2014

ordina:

1. I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Per la determinazione della residenza dell'animale fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina ANIS.
2. La tassa annuale è fissata a Fr. 100.-- per cane ed è dovuta dal proprietario. La Cancelleria comunale ne cura l'incasso entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. La tassa non è dovuta per cani deceduti prima del 1° aprile o per animali dei quali il detentore è entrato in possesso dopo il 30 settembre.
4. In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario ne è esonerato se comprova il pagamento della stessa in un altro Comune.
5. Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.


La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per 30 giorni, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC, dal 28 maggio 2014, pertanto il termine di ricorso decorre dal 29 maggio 2014.

Durante il periodo di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Scaduto il termine di cui sopra, l'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Con osservanza.

Il Sindaco:
R. Lurati



PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario:
F. Lurati

